

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2021, n. 0200/Pres.

Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 6/7/2023, n. 0118/Pres. (B.U.R. 19/7/2023, n. 29).

DGR 4/4/2025, n. 473 (B.U.R. 16/4/2025, n. 16), relativa all'adozione metodologia per l'applicazione delle misure di riduzione del finanziamento per il mancato rispetto degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 ed applicazione alle procedure di attivazione in corso.

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Definizioni

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

- Articolo 3 Trasferimenti in favore del Fondo
- Articolo 4 Modalità di gestione e di utilizzazione del Fondo
- Articolo 5 Monitoraggio delle esigenze di cassa

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEI PROGRAMMI

- Articolo 6 Funzioni delle Strutture di gestione dei Programmi
- Articolo 7 Procedure
- Articolo 8 Pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato

CAPO IV DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI PROGRAMMI

- Articolo 9 Definizione di gestione ordinaria
- Articolo 10 Gestione delle risorse dei Programmi, concessioni e registrazioni contabili
- Articolo 11 Liquidazioni
- Articolo 12 Pagamenti
- Articolo 13 Revoche, rideterminazioni, prese d'atto di rinuncia e ritiri

CAPO V DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEI PROGRAMMI, ORGANISMI INTERMEDI E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 14 Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore e di anticipazione
- Articolo 15 Rapporti con Organismi intermedi
- Articolo 16 Abrogazione
- Articolo 17 Entrata in vigore

CAPO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e del Programma Regionale (PR) FESR 2021 – 2027 Obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo “Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita” 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- a) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Fondo strutturale che interviene nell’ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia i Programmi regionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio) e del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
 - b) Programma: documento di attuazione degli obiettivi strategici previsti dall’Unione nell’ambito del FESR. Per Programmi si intendono:
 - 1) Programma Operativo Regionale (POR): il documento presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia che contribuisce all’attuazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale. Il Programma si articola in assi prioritari, priorità d’investimento e azioni;
 - 2) Programma Regionale (PR): il documento presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che contribuisce all’attuazione degli obiettivi strategici e

specifici previsti dall'Unione per il FESR. Il Programma si articola in priorità, corrispondenti ad un unico obiettivo strategico; ciascuna priorità si articola a sua volta in uno o più obiettivi specifici, che vengono realizzati mediante azioni ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 1060/2021;

- c) Strutture regionali attuatrici: i servizi della Regione Friuli Venezia Giulia responsabili della gestione e della attuazione delle azioni previste dal Programma che esercitano le funzioni e assumono le responsabilità connesse all'attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 6;
- d) Autorità di gestione: è l'organismo responsabile della gestione del Programma secondo quanto stabilito dagli articoli 123, paragrafo 1 e 125 del regolamento (UE) 1303/2013 e dagli articoli 71 e seguenti del regolamento (UE) 1060/2021, come specificato nell'articolo 6, comma 2. È individuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali);
- e) Autorità di certificazione: è individuata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 ed è:
 - 1) l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 126 del regolamento (UE) 1303/2013;
 - 2) l'organismo, diverso dall'Autorità di gestione, al quale può essere affidata la funzione contabile, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, e dell'articolo 76 del regolamento (UE) 1060/2021;
- f) Autorità di audit: organismo o autorità pubblica indipendente responsabile delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma e sulla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione di cui agli articoli 123, paragrafo 4 e 127 del regolamento (UE) 1303/2013 ed agli articoli 71, paragrafo 2 e 77 del regolamento (UE) 1060/2021. È individuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 277/2004;
- g) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile della gestione del Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR, di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2015. È individuato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 277/2004;
- h) Organismo intermedio:
 - 1) un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o che svolge compiti e funzioni per suo conto sulla base di accordi registrati formalmente per iscritto ai sensi degli articoli 2, comma 1, numero 18 e 123, paragrafo 6 del regolamento (UE) 1303/2013 ed articoli 2, comma 1, numero 8 e 71, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1060/2021;
 - 2) ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 5, del regolamento (UE) 1301/2013, le città e gli organismi subregionali o locali (Autorità urbane) responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e dei compiti definiti di concerto con l'Autorità di gestione, la cui portata è formalizzata con decisione, per iscritto;
 - 3) nell'ambito dello sviluppo territoriale della programmazione 2021-2027, ai sensi dell'art. 29, paragrafo 5 del regolamento (UE) 1060/2021, ogni autorità o organismo a livello territoriale, eventualmente individuato dall'Autorità di

gestione dei Programmi, che adempie a compiti che rientrano nella responsabilità dell'Autorità di gestione, escludendo la sola attività di selezione delle operazioni;

- i) Autorità ambientale: l'organismo, istituito con deliberazioni della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 678 e 12 giugno 2020 n. 871, responsabile della promozione e della verifica dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione del Programma, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti con i principi dello sviluppo sostenibile;
- j) Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione; nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo finanziario di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- k) Strategia territoriale: documento di programmazione contenente gli elementi di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 1060/2021, che costituisce il presupposto necessario al sostegno degli interventi di sviluppo territoriale integrato ai sensi dell'articolo 28 del predetto regolamento;
- l) Fondo: il Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR istituito con l'articolo 1 della legge regionale 14/2015 e gestito con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- m) Sistema di gestione e controllo: insieme organizzato di funzioni e procedure conforme alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del regolamento (UE) 1303/2013 ed all'articolo 69 del regolamento (UE) 1060/2021, volto a garantire l'attuazione del Programma secondo il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012);
- n) Sistema informativo del Programma: sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni; il sistema, istituito dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 1303/2013 ed articolo 72, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 1060/2021, assicura la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati, l'autenticazione degli utenti e registra gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le Autorità dei Programmi, che devono essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1303/2013 e dell'articolo 69, paragrafo 8 del regolamento (UE) 1060/2021; il sistema consente ai beneficiari di presentare le informazioni una sola volta;
- o) Target dei Programmi: risultati attesi in termini di

- 1) target intermedi dei Programmi da conseguire entro metà di ciascuna programmazione in termini finanziari e di realizzazione;
 - 2) target finali di ciascun Programma da conseguire entro la fine di ciascuna programmazione in termini finanziari, di realizzazione e di risultato;
 - 3) obiettivi finanziari relativi al rispetto della regola N+3, che prevede il disimpegno automatico dell'importo di un Programma non impiegato per il prefinanziamento o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio e della regola dell'N+2 in relazione alla quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029;
 - 4) obiettivi minimi annuali e periodici di cui all'articolo 8 comma 1 concordati tra l'Autorità di gestione e le Strutture regionali attuatrici nell'ambito della pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato.
- p) atti a rilevanza contabile: atti che comportano una registrazione contabile da parte del Soggetto pagatore.

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

Articolo 3 *(Trasferimenti in favore del Fondo)*

1. L'impegno sul bilancio regionale delle risorse di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2015 in favore del Fondo è effettuato sulla base delle risorse assegnate ai Programmi.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, i trasferimenti di liquidità sono attuati su iniziativa dell'Autorità di gestione in relazione alle esigenze di cassa dei Programmi.

3. Al Fondo sono trasferite le risorse regionali necessarie agli oneri di gestione dello stesso, ivi compresi gli importi relativi al mancato recupero dei crediti di modico valore ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Articolo 4 *(Modalità di gestione e di utilizzazione del Fondo)*

1. La gestione fuori bilancio regionale del Fondo è dotata di autonomia gestionale e contabile. Il Fondo è gestito dal Soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e della disciplina contabile di cui al decreto legislativo 118/2011.

2. Il Soggetto pagatore adotta annualmente il bilancio di previsione pluriennale e il piano degli indicatori di bilancio da inviare alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche. Il

bilancio di previsione, le variazioni di competenza e cassa, comprese le variazioni al fondo pluriennale vincolato sono trasmesse al Tesoriere del Fondo.

3. La gestione del Fondo registra gli impegni, le liquidazioni, le ordinazioni e i pagamenti, nonché gli accertamenti, e le riscossioni e i versamenti riferiti alle somme restituite e recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dai Programmi.

4. Il Fondo mantiene evidenza contabile separata in bilancio di tutte le risorse che vi affluiscono a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilità del medesimo.

5. Il Soggetto pagatore opera le registrazioni sulla contabilità del Fondo dopo aver eseguito le verifiche previste per gli atti a rilevanza contabile e quelle eventualmente previste nell'ambito del Sistema di gestione e controllo dei Programmi.

6. Il Soggetto pagatore adotta il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 1041/1971 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041), nonché il rendiconto della gestione, il piano degli indicatori e la documentazione contabile di corredo previsti dal decreto legislativo 118/2011. Il rendiconto annuale viene approvato dalla Giunta regionale, sottoposto al Consiglio regionale e pubblicato sul sito internet della Regione.

7. Il Fondo, quale organismo strumentale regionale, partecipa al bilancio consolidato della Regione ai sensi del decreto legislativo 118/2011.

8. Le informazioni ed i dati relativi alle operazioni finanziate tramite il Fondo sono inserite e gestite tramite il sistema informativo dei Programmi.

9. Le comunicazioni fra il Soggetto pagatore e gli Organismi del sistema di gestione e controllo avvengono tramite il sistema informativo del Programma.

10. Le Autorità dei Programmi hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema informativo del Programma. Le informazioni ed i dati relativi alle operazioni finanziate tramite il Fondo sono inserite e gestite tramite il sistema informativo dei Programmi.

Articolo 5

(Monitoraggio delle esigenze di cassa)

Al fine di garantire una dotazione del Fondo adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi sono tenuti a comunicare periodicamente all'Autorità di gestione, secondo le modalità dalla stessa stabilite, le esigenze di cassa di propria competenza.

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEI PROGRAMMI

Articolo 6
(Funzioni delle Strutture di gestione dei Programmi)

1. Nel rispetto dell'articolo 125 del regolamento (UE) 1303/2013, degli articoli 72 e seguenti del regolamento (UE) 1060/2021, del decreto del Presidente della Regione 277/2004 e degli atti conseguenti, le funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici, degli Organismi intermedi e della Centrale Unica di Committenza regionale con riferimento ai Programmi sono specificate nei commi da 2 a 12.

2. Le funzioni dell'Autorità di gestione sono:

- a) coordinare la programmazione e l'attuazione dei Programmi, anche attraverso l'elaborazione e la proposta di norme, disposizioni e provvedimenti attuativi di carattere generale, l'adozione di manuali, l'emanazione, tramite circolari, di direttive nei confronti delle Strutture regionali attuatrici, degli Organismi intermedi e dei beneficiari delle operazioni; fornire assistenza alle Strutture regionali attuatrici e, in collaborazione con le stesse, agli Organismi Intermedi attraverso l'emanazione di pareri, informazioni e documentazione necessaria per la corretta attuazione del Programma;
- b) elaborare, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le proposte di modifica dei Programmi che si rendessero necessarie anche per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione;
- c) elaborare, in collaborazione con le Strutture regionali attuatrici le proposte metodologiche di opzioni di costo semplificate da utilizzare nell'ambito dei Programmi da parte dei beneficiari per la rendicontazione delle operazioni e da parte dell'Amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese dei programmi all'Unione europea e allo Stato;
- d) organizzare e condurre le attività del Comitato di sorveglianza e provvedere a dar seguito alle sue decisioni e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (UE) 1060/2021;
- e) predisporre, in accordo con la Commissione Europea, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, al fine di sottoporli alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro approvazione;
- f) garantire al Comitato di sorveglianza le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare fornire i dati relativi ai progressi compiuti nell'attuazione dei Programmi e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- g) elaborare e presentare alla Commissione Europea, allo Stato, al Comitato di sorveglianza e al Partenariato i dati di avanzamento periodico, le relazioni di attuazione annuali, ove previste, e finale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 1303/2013 ed all'articolo 43 del regolamento (UE) 1060/2021, nonché le informazioni sui Programmi necessarie per la riunione di riesame annuale della performance;

- h) organizzare le attività di valutazione dei Programmi e garantire che le stesse siano svolte conformemente alle disposizioni comunitarie a valere sul FESR e presentare al Comitato di sorveglianza il piano di valutazione e le eventuali modifiche per la loro approvazione;
- i) approvare e modificare il sistema di gestione e controllo a cui tutte le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi devono attenersi;
- j) predisporre, sentite le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi, e divulgare ai soggetti interessati le procedure e i modelli standard della modulistica necessaria per la gestione amministrativa e di controllo delle operazioni;
- k) elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze di convenzioni che vengono stipulate tra Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi;
- l) assicurare l'impiego dei sistemi delle procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, secondo quanto disposto dall'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 e dall'articolo 69 del regolamento (UE) 1060/2021;
- m) istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 1303/2013 e dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1060/2021;
- n) garantire, con riferimento alle competenze attribuite all'Autorità di gestione, il buon funzionamento del sistema di gestione e controllo anche attraverso verifiche interne al sistema stesso sulla qualità e la supervisione sulle Strutture regionali attuatrici al fine di garantire una sana gestione finanziaria come richiesto dall'articolo 63 del regolamento (UE) 1046/2018;
- o) istituire, con la collaborazione delle Strutture attuatrici e degli Organismi intermedi, il sistema informativo dei Programmi;
- p) stabilire procedure affinché tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera g), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 69, paragrafo 6 del regolamento (UE) 1060/2021 nell'ambito del sistema informativo del Programma;
- q) elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, la pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 8;
- r) sovrintendere alla gestione finanziaria dei Programmi, effettuata da parte delle Strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli Organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale il piano finanziario analitico di ciascun Programma, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi, nonché per procedure di attivazione;
- s) predisporre le proposte di rendicontazione di spesa alla Commissione Europea e allo Stato sulla base delle attestazioni di spesa inserite nel sistema informativo del Programma dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, fatte salve le verifiche di cui alla lettera n), da proporre all'Autorità di certificazione ai fini dell'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e della procedura di chiusura dei conti annuale;

- t) coordinare, per quanto di competenza, la predisposizione della documentazione per la chiusura annuale dei conti di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 1303/2013 ed all'articolo 98 del regolamento (UE) 1060/2021 da inviare alla Commissione Europea, con la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e, ove prevista, la sintesi annuale di cui all'articolo 63 paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 1046/2018;
- u) gestire i rapporti con la Commissione Europea e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni necessarie ai sensi del regolamento (UE) 1303/2013 e del regolamento (UE) 1060/2021;
- v) coordinare i rapporti tra l'Autorità ambientale e le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi nell'attuazione dei Programmi;
- w) svolgere le attività di informazione e pubblicità, in particolare predisponendo, integrando e coordinando l'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) 1303/2013 e ponendo in essere le azioni di cui agli articoli 46 e seguenti del regolamento (UE) 1060/2021; informare il Comitato di sorveglianza in merito alla realizzazione di tali interventi;¹
- x) garantire idonee modalità di esame dei reclami di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1303/2013 e all'articolo 69, paragrafo 7 del regolamento (UE) 1060/2021;
- y) predisporre il Piano di rigenerazione amministrativa di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 1060/2021 e, a seguito della sua approvazione, coordinarne l'attuazione;
- z) coordinare il personale assunto ed assegnato all'Autorità di gestione mediante le azioni di Assistenza tecnica ai Programmi ed il Piano di rigenerazione amministrativa, attribuendo allo stesso le mansioni necessarie per l'attuazione dei Programmi, operando a seconda delle esigenze presso il servizio a supporto dell'Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici, il Soggetto pagatore e la Centrale Unica di Committenza regionale;
- aa) supportare le Strutture regionali attuatrici competenti nella verifica dei requisiti minimi previsti dalle Strategie territoriali di cui al capo II del regolamento (UE) 1060/2021.

3. Per l'attuazione delle proprie funzioni l'Autorità di gestione si avvale del servizio gestione fondi comunitari.

4. Le funzioni delle Strutture regionali attuatrici sono:

- a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni di cui al comma 2, lettera e) secondo le rispettive competenze settoriali e alla definizione del sistema di gestione e controllo;
- b) elaborare, previa supervisione dell'Autorità di gestione, le procedure di attivazione di cui all'articolo 7 comma 4 lettere a), b) e c) da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che

¹ Vedi anche quanto disposto dalla DGR 4/4/2025, n. 473 (B.U.R. 16/4/2025, n. 16) relativa all'adozione metodologia per l'applicazione delle misure di riduzione del finanziamento per il mancato rispetto degli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 ed applicazione alle procedure di attivazione in corso.

rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento dei risultati del pertinente obiettivo specifico e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 1303/2013 e dell'articolo 9 del regolamento (UE) 1060/2011;

- c) collaborare con l'Autorità di gestione nella definizione di proposte metodologiche di opzioni di costo semplificate da utilizzare nell'ambito dei Programmi da parte dei beneficiari per la rendicontazione delle operazioni e da parte dell'Amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese dei Programmi all'Unione europea e allo Stato;
- d) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione;
- e) individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri di selezione di cui al comma 2, lettera e) e secondo le procedure di attivazione di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e c);
- f) accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 1303/2013, ovvero verificare che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 73 del regolamento (UE) 1060/2011;
- g) assumere tutti i provvedimenti, con e senza rilevanza contabile, necessari per la gestione;
- h) accertare, secondo le procedure definite dall'Autorità di gestione, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali e i risultati raggiunti dall'operazione tramite la quantificazione degli indicatori procedurali, di realizzazione e di risultato;
- i) disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- j) alimentare, unitamente al Soggetto pagatore e ai beneficiari, il sistema informativo del Programma, secondo le disposizioni rese dall'Autorità di gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;
- k) alimentare il sistema informativo del Programma secondo le scadenze stabilite, con le attestazioni di spesa, le check list e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato da parte dell'Autorità di certificazione;
- l) collaborare alle attività di valutazione del Programma;

- m) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria competenza, attraverso le attività di cui alle lettere j) e k);
- n) fornire all'Autorità di gestione tutte le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;
- o) concorrere con l'Autorità di gestione nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) 1303/2013 e delle attività di cui agli articoli 46 e seguenti del regolamento (UE) 1060/2021;
- p) in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati, applicare le procedure stabilite dall'Autorità di gestione ed effettuare e aggiornare le segnalazioni di irregolarità tramite il sistema informativo dedicato (IMS), laddove previsto;
- q) monitorare, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;
- r) provvedere affinché sia fornito a ogni beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario, il termine per l'esecuzione e, se previsto, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;
- s) svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i target previsti dai Programmi;
- t) provvedere alla stipula delle convenzioni elaborate in conformità alle bozze approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), con gli Organismi intermedi;
- u) garantire la supervisione sulle attività delegate agli Organismi intermedi;
- v) nella Programmazione 2021-2027, operare la verifica dei requisiti minimi previsti delle Strategie territoriali di cui al capo II del Titolo II del regolamento (UE) 1060/2021 e svolgere le attività conseguenti relative alla gestione e al controllo delle operazioni già individuate dalle strategie medesime o selezionate attraverso le procedure di attivazione di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b), compresa la verifica dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza.

5. Gli Organismi intermedi svolgono le funzioni di cui al comma 4, lettere da a) a s), individuate e delegate con la convezione di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), sotto la supervisione della Struttura regionale attuatrice competente.

6. L'Organismo intermedio è direttamente responsabile delle funzioni ad esso delegate.

7. Gli Organismi intermedi, individuati dal sistema di gestione e controllo e designati dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) 1303/2013 o dell'articolo 71, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1060/2021, possono operare come Organismi regionali del sistema di gestione e controllo, utilizzando i sistemi informativi e

gestionali dell'Amministrazione regionale, al fine di massimizzare l'efficacia e l'efficienza procedimentale delle funzioni ad essi delegate.

8. Il sistema camerale opera direttamente a valere sulle risorse del Fondo secondo le modalità previste dal capo IV, come Organismo regionale del sistema di gestione e controllo limitatamente ai canali contributivi assegnati, cofinanziati dai Programmi.

9. Le Autorità urbane individuate quali organismi intermedi nella programmazione 2014/2020 svolgono le funzioni delegate di selezione, gestione, controllo e, qualora già previsto, di liquidazione delle operazioni finanziate a valere sul POR 2014/2020.

10. Le autorità o organismi a livello territoriale competenti nella definizione delle strategie territoriali partecipano al processo di selezione attraverso la definizione dell'elenco delle operazioni cui fornire sostegno nell'ambito delle strategie ovvero l'individuazione all'interno delle strategie di eventuali procedure di attivazione.

11. Il MISE, individuato quale organismo intermedio nella Programmazione 2014/2020, svolge le funzioni delegate di selezione, gestione e controllo delle operazioni finanziate a valere sui Programmi con riferimento agli strumenti finanziari di propria competenza.

12. La Centrale Unica di Committenza regionale svolge le funzioni di assistenza tecnica specialistica in materia di appalti nei confronti dei beneficiari mediante affiancamento nella predisposizione delle procedure di gara e svolgimento in via diretta delle relative procedure.

Articolo 7 (Procedure)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per i Programmi, individua la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, da presentare per l'approvazione al Comitato di sorveglianza dei Programmi, ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 1303/2013 e dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1060/2021.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per i Programmi, approva e modifica la pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 8 ed il piano finanziario analitico di ciascun Programma, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi, nonché per procedure di attivazione.

3. L'Autorità di Gestione comunica al Soggetto pagatore le variazioni di cui al comma 2 per l'adozione degli eventuali atti contabili sul Fondo.

4. La Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore competente per i Programmi²:

- a) approva i bandi e gli inviti con le relative procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e delle operazioni nonché degli Organismi intermedi delegati alle funzioni di gestione e controllo, ferma restando l'assegnazione delle risorse previste dal piano finanziario, al quale i bandi effettuano rinvio;
- b) approva l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare in capo alle Strutture regionali attuatrici o ad altri beneficiari, nonché gli elenchi di operazioni da attuare nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale 2021/2027, rinviando al piano finanziario per l'assegnazione delle relative risorse;
- c) individua le norme di settore sui quali costituire un parco progetti, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14/2015, rinviando al piano finanziario per l'assegnazione delle relative risorse;
- d) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per i Programmi, approva le metodologie delle opzioni di costo semplificate da utilizzare nell'ambito dei Programmi da parte dei beneficiari per la rendicontazione delle operazioni e da parte dell'Amministrazione regionale per la rendicontazione delle spese dei Programmi all'Unione europea e allo Stato.

Articolo 8

(Pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato)

1. Nella definizione dei Programmi, l'Autorità di gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi i seguenti obbiettivi minimi annuali e periodici:

- a) la pianificazione delle procedure di attivazione, tramite la definizione di un calendario delle stesse per ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio;
- b) la pianificazione finanziaria, assegnando a ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio il relativo obiettivo minimo annuale di spesa certificabile;
- c) la pianificazione di risultato, assegnando a ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio degli obiettivi intermedi e finali in termini di indicatori di output e di risultato.

2. La pianificazione di cui al comma 1 tiene conto dei target intermedi, finali e obiettivi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 1, 2 e 3 dei Programmi. Al fine di una corretta ripartizione fra gli Organismi di gestione degli obiettivi previsti dalla pianificazione delle procedure, finanziaria e di risultato, si tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestito. Le procedure di attivazione che prevedono operazioni da attuarsi tramite appalti pubblici e concessioni sono approvate entro 18 mesi dall'approvazione del Programma.

² Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPR 6/7/2023, n. 0118/Pres. (B.U.R. 19/7/2023, n. 29).

3. La pianificazione dei target può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche dei Programmi.

4. L'Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi monitorano periodicamente il raggiungimento dei target dei Programmi e attivano tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative di competenza per garantire i risultati previsti dai Programmi oltre che il pieno utilizzo delle risorse finanziarie.

5. L'Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi effettuano un monitoraggio rafforzato sulle procedure di appalto relative ai progetti finanziati dai Programmi.

CAPO IV DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI PROGRAMMI

Articolo 9 *(Definizione di gestione ordinaria)*

1. Per gestione ordinaria si intende la procedura che prevede la concessione del contributo alle operazioni direttamente a valere sulle risorse del Fondo al momento della loro prima selezione.

Articolo 10 *(Gestione delle risorse dei Programmi, concessioni e registrazioni contabili)*

1. Nei limiti delle risorse assegnate dal piano finanziario a ciascuna procedura di attivazione, le Strutture regionali attuatrici approvano le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse destinate ai Programmi con decreto del direttore di servizio o degli altri soggetti competenti, secondo il decreto del Presidente della Regione 277/2004, inserendo nel sistema informativo dei Programmi gli atti e le informazioni conseguenti.

2. I direttori di servizio o gli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione 277/2004, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse, autorizzando il Soggetto pagatore alle conseguenti registrazioni contabili.

3. Nel caso di obbligazioni contrattuali, l'atto contabile di spesa e le conseguenti registrazioni sono assunti a seguito della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e in ogni caso prima dell'esecuzione dello stesso.

4. Gli Organismi intermedi che possono operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie del Fondo, effettuano le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto degli atti organizzativi delle proprie strutture e sotto la propria responsabilità.

5. Il Soggetto pagatore non procede alle registrazioni contabili sul Fondo qualora rilevi, anche tramite il sistema informativo del Programma, il mancato adempimento, da parte delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, delle specifiche disposizioni definite dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2015.

Articolo 11 (Liquidazioni)

1. Le Strutture regionali attuatrici, nei limiti dell'importo impegnato in relazione a ciascuna operazione, autorizzano il Soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti inserendo nel sistema informativo del Programma il decreto di liquidazione del direttore del servizio o degli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione 277/2004. Tale provvedimento dispone l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2015, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'articolo 125, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1303/2013, dall'articolo 74 del regolamento (UE) 1060/2021 e dagli strumenti attuativi dei Programmi.

2. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1303/2013 ed all'articolo 91, paragrafo 5 del regolamento (UE) 1060/2021, nel caso di aiuti di stato e qualora le procedure di attivazione lo prevedano, l'autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Tali importi potranno essere inclusi nelle attestazioni nei limiti previsti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

3. Nel caso di erogazioni in via anticipata ai soggetti privati al di fuori del quadro di aiuti di stato si dispone che le stesse non possano superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. Tali anticipazioni possono essere erogate previo accertamento dell'effettivo inizio dell'operazione.

4. L'erogazione in via anticipata ai soggetti pubblici sarà possibile secondo le condizioni stabilite dai bandi e dagli inviti e dalle Strutture regionali attuatrici per permettere la trasformazione della stessa in spesa rendicontabile ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali dei Programmi di cui all'articolo 8.

5. Gli Organismi intermedi che possono operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie del Fondo autorizzano i pagamenti a valere sulle risorse finanziarie del Fondo, utilizzando le medesime procedure di cui ai commi da 1 a 4, nel rispetto degli atti organizzativi delle proprie strutture e sotto la propria responsabilità.

Articolo 12 (Pagamenti)

1. Il Soggetto pagatore, sulla base delle autorizzazioni di pagamento di cui all'articolo 11, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di pagare i destinatari, attraverso un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria stessa.

2. Il Soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi, tramite il sistema informativo del Programma, il mancato adempimento, da parte delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, delle verifiche di cui all'articolo 11, comma 1 e delle specifiche disposizioni definite dall'Autorità di gestione all'interno del sistema di gestione e controllo.

3. La Tesoreria regionale provvede al pagamento nei termini previsti dalla convenzione di Tesoreria.

Articolo 13 (Revoche, rideterminazioni, prese d'atto di rinuncia e ritiri)

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio a procedimenti di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi inseriscono nel sistema informativo del Programma i relativi atti conseguenti, ivi compresa la rideterminazione dell'importo ammissibile a finanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile di cui al comma 1 costituiscono l'autorizzazione al Soggetto pagatore per le conseguenti registrazioni contabili di entrata e di spesa.

3. Il sistema informativo è aggiornato dai soggetti competenti ovvero mediante flusso automatico con l'inserimento degli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

4. Le spese sostenute a valere sul Fondo a favore di un'operazione che risultano non certificabili nell'ambito del Programma per cause non imputabili al beneficiario non vengono attestate sui Programmi e qualora già certificate sono oggetto di ritiro. Per le spese di cui al presente comma non si procede al recupero degli importi ritirati o non certificabili nei confronti dei beneficiari.

5. Le spese di cui al comma 4 e gli importi delle eventuali rettifiche forfetarie non imputabili alle singole operazioni del Programma sono appositamente registrate nel sistema informativo dei Programmi e comunicate dall'Autorità di gestione al Soggetto pagatore.

CAPO V DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEI PROGRAMMI, ORGANISMI INTERMEDI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

(Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore e di anticipazione)

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 4 lettera c), le risorse stanziare in favore dei Programmi possono finanziare, per garantire il raggiungimento dei target intermedi e finali, operazioni già ammesse a finanziamento con risorse regionali inerenti a leggi regionali di settore, ad altri programmi o ad apposite norme di anticipazione e relativi strumenti attuativi, qualora per le operazioni non sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, esse siano coerenti con i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunitari e delle disposizioni approvate in sede di Comitato di sorveglianza. Nel caso in cui le risorse del Programma siano destinate a rimborsare operazioni per le quali sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, il rimborso viene effettuato solo a conclusione dell'operazione medesima, successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto al beneficiario.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la procedura di finanziamento prevede:

- a) previa modifica del piano finanziario per l'assegnazione delle relative risorse alla procedura, l'assunzione dell'atto contabile di spesa attraverso decreto del direttore del servizio o degli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione 277/2004, che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni preliminarmente fornite dall'Autorità di gestione e previo assenso formale della medesima, le operazioni, già ammesse a finanziamento attraverso le leggi regionali di cui al comma 1, da ammettere a finanziamento nell'ambito dei Programmi nei limiti individuati dall'Autorità di gestione ai fini di assicurare la corretta gestione finanziaria dei Programmi e il raggiungimento dei target intermedi e finali;
- b) liquidazione della spesa e autorizzazione al pagamento nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto a valere sulle risorse assegnate al Fondo, attraverso decreto del direttore di servizio competente o degli altri soggetti competenti secondo il decreto del Presidente della Regione 277/2004 in favore del bilancio regionale od eventualmente in favore del beneficiario, a fronte delle operazioni individuate nell'ambito dell'atto contabile di cui alla lettera a);
- c) il pagamento, a valere sulle risorse assegnate al Fondo in favore del bilancio regionale od eventualmente in favore del beneficiario, da parte del Soggetto pagatore, per il tramite della Tesoreria regionale.

3. Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento dei Programmi secondo le procedure del presente articolo, vengano revocate o siano oggetto di rinuncia, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, adottano un decreto di disimpegno delle relative somme e qualora sia già avvenuto il rimborso di cui al comma 2, lettere b) e c), procedono al recupero delle somme stesse nei confronti dei destinatari, i quali dovranno riversarle al Fondo, comprensive degli interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 15 (Rapporti con Organismi intermedi)

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli Organismi intermedi e l'Amministrazione regionale, ovvero con le Strutture regionali attuatrici e il Soggetto pagatore sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di esecuzione della delega stessa, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, la possibilità di operare direttamente a valere sulle risorse del Fondo secondo le modalità previste dal capo IV, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

2. Gli Organismi intermedi sono direttamente responsabili dell'attuazione e gestione delle parti dei Programmi loro affidate secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni, come previsto rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, numero 18, e dall'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 1303/2013, nonché dagli articoli 2, comma 1, numero 8 e 71, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1060/2021. La responsabilità finanziaria per le attività delegate è in capo agli Organismi intermedi.

3. Le Strutture regionali attuatrici competenti operano una adeguata supervisione sulle attività delegate, conformemente a quanto previsto all'articolo 6 comma 4 lettera u).

4. Qualora gli Organismi intermedi non possano operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie del Fondo, con decreto del direttore di servizio competente sono impegnati i fondi a favore degli Organismi intermedi, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera d).

5. I direttori di servizio o gli altri soggetti competenti, secondo il decreto del Presidente della Regione 277/2004, emettono l'atto di liquidazione della spesa e autorizzazione al pagamento nei confronti degli Organismi Intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

6. Il Soggetto pagatore provvede ai pagamenti di cui al comma 5, secondo le procedure stabilite all'articolo 12.

7. Gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli Organismi intermedi sono definiti secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera a). Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione e attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio.

Articolo 16
(*Abrogazione*)

1. È abrogato il regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136.

Articolo 17
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.